

# Pelati e conserve

## Le etichette tornano alle vecchie regole

Disciplina ordinaria, nel 2011, per i derivati a base di pomodoro

di Carlo e Corinna Correra

Avvocati ed esperti di Legislazione degli alimenti

12

**Il ministero  
dello Sviluppo economico,  
con la nota del 14 giugno,  
ha riportato  
alle disposizioni precedenti  
le norme sull'etichettatura  
di questi prodotti.  
Con la circolare n. 167  
erano diventate  
più restrittive**

Importanti novità nella disciplina sull'etichettatura delle confezioni di conserve di pomodoro per la campagna 2011 sono state apportate dal ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 0113024 trasmessa all'associazione di categoria ANICAV il 14 giugno scorso. La nota in realtà ha riportato alla normalità (o quasi) la disciplina delle etichette dei prodotti derivati dal pomodoro (pomodori pelati, concentrati, passata di pomodoro, succo di pomodoro e simili) facendo in pratica decadere le indicazioni a suo tempo fornite dallo stesso ministero (allora noto come ministero delle Attività Produttive) con la circolare n. 167 del 2 agosto 2001. Quest'ultima infatti dettava una disciplina particolar-

mente rigorosa traendo norme, anche non scritte, dalla disposizione con cui l'art. 27 del d.lgs. 109/1992 aveva innovato i contenuti della preesistente disciplina sull'etichettatura dei prodotti del pomodoro contenuta nell'art. 7 del vecchio d.p.r. 428/1975. Quest'ultimo, regolamento generale di esecuzione della legge 96/1969, in realtà prendeva in considerazione solo i pomodori pelati e le varie specie di concentrato di pomodoro, ovvero quelle che in quegli anni – ormai lontani – erano in pratica le uniche due tipologie di derivati del pomodoro allora in commercio.

In effetti, la nota ministeriale del 14 giugno non è che abbia fornito una nuova interpretazione delle disposizioni di legge del 1992, ma piuttosto ha offerto una nuova loro applicazione alla luce della cessazione – alla data del 31 dicembre 2010 – del regime di aiuti comunitari che per anni ha appoggiato il settore della produzione del pomodoro. In pratica: cessato il regime degli aiuti è apparso giusto far cessare anche un regime di etichettatura più restrittivo e penalizzante per i trasformatori.

### L'articolo 27 del d.lgs. 109/1992

A questo punto, perciò, vale la pena di tornare ad un esame diligente e scrupoloso del testo nor-



**Cessato il regime di aiuti  
ai produttori di pomodoro,  
è apparso giusto  
far cessare anche  
un regime di etichettatura  
più restrittivo  
e penalizzante  
per i trasformatori**

13

mativo di cui all'art. 27 del d.lgs. 109/1992 al fine di rendersi conto se e di quanto se ne discostasse sostanzialmente la circolare 167/2001 e se e di quanto la nota del 14 giugno 2011 abbia riportato la disciplina di etichettatura del settore dei derivati dal pomodoro alle regole generali ovvero comuni a tutte le altre tipologie alimentari. Nella sua parte speciale il decreto 109/1992 con l'art. 27 così disponeva e dispone:

"27. Pomodori pelati e concentrati di pomodoro:

1. Gli articoli 4 e 5, terzo e quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati.
2. L'art. 7 del decreto del presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, è sostituito dal seguente:

"1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare:

- a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante;
- b) la sede dello stabilimento;
- c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera in-

deleibile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.

2. Previa autorizzazione del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, è consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b.
3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al ministero della Sanità, al ministero dell'Agricoltura e Foreste nonché all'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione".

Un'attenta e lineare lettura di questa disposizione dovrebbe, a nostro sommesso giudizio, indurre a comprendere che sui contenitori "dei prodotti di cui al presente decreto" (in pratica: pomodori pelati e concentrati del pomodoro ovvero le due tipologie considerate e disciplinate dal

## L'indicazione del trasformatore e del lotto di produzione sul contenitore può avvenire anche in una fase successiva al riempimento della scatola

presente decreto), oltre alle generali indicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 109/1992, devono essere riportate:

- *il nome e la sede legale del fabbricante*: e quindi non ci si può avvalere delle indicazioni alternative relative al confezionatore e/o al venditore consentite in generale per gli altri prodotti alimentari;
- *la sede dello stabilimento*: indicazione in realtà obbligatoria per qualsiasi prodotto alimentare;
- *l'indicazione del lotto comunque impressa sul contenitore o sul dispositivo di chiusura*: in pratica non viene ritenuta sufficiente l'indicazione sull'etichetta.

Il comma 2 dello stesso articolo poi dà la facoltà, previa autorizzazione ministeriale, di usare una sigla per indicare il nome e la sede del fabbricante e un numero per indicare la sede dello stabilimento.



In pratica queste indicazioni prese in considerazione ai punti a), b) e c) del comma 1 del nuovo art. 7 del d.p.r. n. 428/1975 (nuovo in quanto innovato appunto dall'art. 27 del d.lgs. 109/1992) devono essere apposte sui contenitori e non basta riportarle sull'etichetta.

Sennonché la circolare ministeriale 167/2001, oltre a ribadire l'obbligo di imprimere sul contenitore quelle tre indicazioni obbligatorie, "creò" anche un'ulteriore norma, in realtà assente nel testo dell'art. 7 suddetto (ovvero 27 del d.lgs. 109/1992), rappresentata dalla previsione – riportata alla lett. a), punto 2 della circolare – secondo cui "le suddette indicazioni obbligatorie vanno apposte direttamente sui contenitori all'atto del loro riempimento".

In pratica: con queste ultime parole – all'atto del loro riempimento – la circolare "creava" (a parer nostro illegittimamente dal momento che, come è noto, una circolare può solo esplicitare e non creare la norma) un "obbligo di contestualità" in effetti assente nel testo del suddetto art. 7 (o 27).

La stessa circolare peraltro subito dopo riconosceva che "l'apposizione delle etichette, invece, nel caso di contenitori non litografati, può avvenire anche nelle fasi successive, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto".

### La nota chiarificatrice

Arrivando all'ultimo chiarimento in materia di etichettatura dei derivati del pomodoro la nota ministeriale del 14 giugno in qualche modo ritiene di azzerare le disposizioni più restrittive della circolare 167/2001 e tanto fa motivando esplicitamente con la circostanza secondo cui è venuta meno ormai la particolare cautela imposta dal rischio di abusi legato al regime degli aiuti comunitari previsti finora per il comparto del pomodoro.

In particolare, nella sua parte finale la nota così precisa: "nello specifico si chiarisce che l'indicazione del produttore e dello stabilimento possa essere apposta anche a mezzo di numero e sigle autorizzate; che l'indicazione del trasformatore direttamente sulla scatola ha natura facoltativa, fermo restando l'obbligo di indicarla in etichetta e non necessariamente al momento del riempi-

mento della scatola stessa.

Solo l'indicazione del lotto dovrà avvenire direttamente sulla scatola e non necessariamente al momento del riempimento, ma anche in una fase successiva intermedia della commercializzazione, così come specificato nella normativa generale sopra richiamata”.

Sintetizzando, possiamo osservare che viene escluso l'obbligo cosiddetto della contestualità chiarendosi che anche l'indicazione del trasformatore (rectius: produttore) e dello stesso lotto di produzione sul contenitore non devono avvenire necessariamente al momento del riempimento della scatola, ma si possono materializzare anche in una fase successiva.

In pratica viene ripristinata la piena applicazione della generale disciplina di cui al d.lgs. 109/1992, art. 14, comma 5, secondo cui:

“14 [...]

5. Per i prodotti alimentari preconfezionati

destinati al consumatore, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7 [...]”.

Tutto finalmente tornato “normale” dunque nel settore dell'etichettatura delle confezioni dei “derivati del pomodoro”?

Parrebbe finalmente proprio di sì, anche se ora l'interesse degli operatori si sposta sulla verifica dell'incidenza che la nota del 14 giugno potrà avere o meno sui contenziosi scaturiti dalla precedente “interpretazione” ministeriale della circolare del 2001.

15

## PER UN FUTURO STABILE E SOSTENIBILE



NOI CREDIAMO CHE IL MODO MIGLIORE SIA COSTRUIRLO INSIEME

[WWW.AGROQUALITA.IT](http://WWW.AGROQUALITA.IT)



Agroqualità

LA CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ